

CONFIMPRESEITALIA

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Circ. 23/2014

Roma, lì 28 Marzo 2014

A tutte le Associazioni Territoriali
A tutte le Federazioni di Categoria
A tutte le Organizzazioni Federate
- Loro Sedi -

Cari Colleghi,


di seguito vi segnaliamo ulteriori chiarimenti dal Mise sulla Legge Sabatini bis.

A ridosso della data per la presentazione della domanda, sono stati pubblicati dal Mise ulteriori chiarimenti. Il Ministero si è soffermato sulle modalità e sui termini per erogare i finanziamenti, oltreché sul cumulo in base alla regola "de minimis".

Sabatini bis ultime istruzioni - A pochi giorni dall'invio delle domande per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla "Sabatini Bis", il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la circolare n. 10677, del 26 marzo 2014 con la quale ha fornito ulteriori istruzioni per una migliore attuazione degli interventi previsti dal decreto interministeriale 27 novembre 2013. I chiarimenti in particolare riguardano i termini per l'erogazione del finanziamento, il cumulo degli aiuti *de minimis*, e la nozione di imprese in difficoltà.

Si ricorda che Pmi interessate allo strumento agevolativo della Sabatini bis, introdotto dal Decreto del Fare, per accedere al contributo in conto capitale, devono inoltrare la loro domanda per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI), a partire dalle ore 9,00 del prossimo 31 Marzo 2014.

Termini per l'erogazione del finanziamento - Con riferimento ai termini per l'erogazione del finanziamento l'articolo 4 comma 1 lett. e) del D.M. 27 novembre 2013, dispone che il finanziamento, deve essere erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto.



CONFIMPRESEITALIA

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

In particolare il Mise chiarisce che tali disposizioni sono da intendersi rispettate anche nel caso di erogazioni, *sempre entro il termine di 30 giorni dalla stipula dei relativi contratti*, dell'intero importo del finanziamento bancario o in locazione finanziaria su appositi conti tecnici dedicati, che consentano l'univoca riferibilità delle somme erogate alle relative imprese beneficiarie.


La cessione in garanzia alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), per l'intero importo del finanziamento all'impresa beneficiaria, avverrà al momento dell'erogazione sul conto tecnico dedicato.

I soggetti finanziatori disporranno i pagamenti in favore delle imprese beneficiarie, ovvero direttamente dei fornitori, a valere sulle disponibilità dei conti tecnici dedicati, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione definiti contrattualmente. Nel caso della locazione finanziaria, se non è previsto un periodo di prelocazione, le disposizioni avverranno entro la data di consegna del bene, che dovrà avvenire non oltre 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Preammortamento - Il periodo di preammortamento e il periodo di prelocazione del finanziamento, se previsti dal contratto, decorreranno dall'erogazione delle somme da parte della banca/intermediario finanziario sul conto tecnico dedicato.

Al termine del periodo di preammortamento o di prelocazione, ovvero alla consegna del bene nel caso della locazione finanziaria per la quale non è contrattualmente previsto un periodo di prelocazione, eventuali importi residui sui conti tecnici dedicati, saranno oggetto di estinzione anticipata, con la riduzione del finanziamento, la rideterminazione del contributo e la restituzione della corrispondente quota di provvista alla cassa depositi e prestiti sulla base della vigente disciplina normativa.

Regolamento per gli aiuti "de minimis" - La circolare direttoriale n. 10677 prevede inoltre ulteriori istruzioni relative al cumulo degli aiuti de minimis alle imprese in difficoltà. Relativamente al cumulo degli aiuti de minimis, si sottolinea che dopo l'emanazione del decreto, ci sono stati nuovi regolamenti della Commissione Europea sul tema, per i diversi settori, tranne quello della pesca e acquacoltura.



CONFIMPRESEITALIA

Confederazione Sindacale Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese

Viene precisato che la disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a titolo de minimis, deve intendersi estesa per le imprese diverse da quelle agricole e della pesca al regolamento UE n. 1407/2013.

La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all'articolo 7 comma 1 del D.M. 27 novembre 2013, con le agevolazioni concesse a titolo di de minimis, va riferita anche per le imprese agricole al regolamento UE n. 1408/2013. Pertanto qualora l'impresa benefici di aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento, gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità e i limiti previsti.

Imprese in difficoltà - Il Ministero, relativamente alle imprese in difficoltà, ha precisato che, come previsto dal decreto, per i diversi settori, si applicano i vari regolamenti di esenzione. In particolare relativamente alla definizione di impresa in difficoltà (*queste imprese sono escluse dall'agevolazione*), si chiarisce che occorre fare riferimento agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che sono pubblicati sulla G.U. dell'Unione europea del 1° ottobre 2004. Relativamente alle imprese del settore della produzione di prodotti agricoli, un'impresa in difficoltà è quella definita dai sopra citati orientamenti, come è anche previsto dall' articolo 5 comma 7 del decreto 27 novembre 2013.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

ConfimpreseItalia
Sergio Protopapa